

STATUTO

PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE JATO PA CORSO
UMBERTO I 284

Numero REA: PA - 404965

Codice fiscale: 06638210820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata	
	"PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	(A.R.L.)	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di PAN BIV	
	SEPPESATO.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, po-	
	tranno essere istituite o soppresse con semplice deci-	
	sione dell'organo organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31.12.2060 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci.	
§	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	

	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della so-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibile	
	con la disciplina prevista dal codice vigente in mate-	
	ria di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono per-	
	seguire i principi della mutualità prevalente e quindi	
	troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu-	
	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	

	mente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa opera nei seguenti settori:	
	(Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8.11.91, n. 381, svolge attività nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, infermieristico, socio-educativo ed educativo culturale con la progettazione, la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi, culturali e sportivi.	
	Nello specifico, la Cooperativa svolge:	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	

5 di 45

	la gestione, la promozione, l'organizzazione, l'anima-
	zione, la diffusione, la consulenza, la ricerca, lo
	studio di immagine, di convegni, congressi, buffeting
	e qualsiasi altra iniziativa in campo convegnistico,
	espositivo, musicale, cinematografico, grafico, infor-
	mativo, call-center, audiovisivo, scientifico, tecni-
	co, commerciale, industriale, sociologico, culturale,
	ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informati-
	vo e di monitoraggio;
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi al-
	tra attività connessa ed affine a quelle sopra elenca-
	te, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte
	le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, indu-
	striale e finanziaria necessarie od utili alla realiz-
	zazione degli scopi sociali e, comunque sia diretta-
	mente che indirettamente, attinenti ai medesimi
	nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esem-
	plificativa:
	a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licita-
	zioni private ed altre;
	b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, offici-
	ne, impianti e magazzini necessari per l'espletamento
	delle attività sociali;
	c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-
	siasi forma, in società di capitali comunque costitui-

	te, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, ma non a fini di col-	
	locamento;	
	d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fidejussori pubblici o priva-	
	ti, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigio-	
	namenti ed il credito nel rispetto del D. Lgs. n.	
	385/1993, e della circolare C.I.R.C. del 3 marzo 1994;	
	e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli	
	Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di	
	terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dal-	
	le vigenti leggi;	
	f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutuali-	
	stiche, previdenziali, assistenziali culturali e ri-	
	creative sia con creazione di apposite Sezioni, sia	
	con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	g) stipulare convenzioni con Enti pubblici.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e	
	quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Coo-	
	perativa potrà provvedere alla costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	Potrà, altresì costituire all'interno della cooperati-	

8 di 45

	sorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli
	scopi prefissati.
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo
	2545-septies c.c.
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanzia-
	mento della società cooperativa stimolando lo spirito
	di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo
	prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimen-
	to dell'oggetto sociale.
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finan-
	ziari privi di diritti di amministrazione da offrire
	ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526
	c.c.
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiun-
	gimento degli scopi sociali.
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la coopera-
	tiva potrà ancora:
	- stipulare convenzioni con personale specializzato,
	ove non ve ne sia disponibilità tra i soci per compro-
	vati motivi funzionali della società;
	- provvedere all'istruzione cooperativistica e profes-
	sionale anche mediante l'istituzione di corsi di o-
	rientamento, addestramento, qualificazione e perfezio-

10 di 45

	dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione	
	di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	* Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori,	
	tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei setto-	
	ri di cui all'oggetto della cooperativa e che attiva-	
	mente possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o col-	
	laboratori aventi una specifica caratterizzazione pro-	
	fessionale nel numero ritenuto indispensabile per il	
	buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, o auto-	
	noma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello	
	stesso ed il relativo trattamento economico e normati-	
	vo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto	
	dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	

	dei soci.	
	Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci coopera-	
	tori ammessi in una categoria speciale in virtù del-	
	l'interesse alla loro formazione ovvero al loro inse-	
	rimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori. Al termine di un periodo di due (2) anni il	
	nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova non ha diritto di voto.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il	
	consiglio di amministrazione provvederà al ripristino	
	dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitu-	
	tivo.	
	* Soci volontari prestano la loro attività gratuita-	
	mente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collet-	
	tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordi-	
	nato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate	

sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

* Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

14 di 45

	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le de- liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della co- operativa sulla base delle norme fissate per l'esecu- zione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera- zione degli amministratori su domanda dell'interessa- to. La deliberazione di ammissione deve essere comuni- cata all'interessato e annotata a cura degli ammini- stratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dal- l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni mo- tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibe- ra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	

	convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 100,00	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una	
	quota complessiva di capitale di importo pari ad Euro	
	MILLE/00	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termi-	
	ni che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti an-	
	cora dovuti devono essere effettuati nei novanta gior-	
	ni successivi al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui	
	valore nominale superi la somma di centomila euro.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedu-	

	te con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori .	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte	
	le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per	
	la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio, en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione e richiedere che si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci cooperatori.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a fa-	
	vore della cooperativa a garanzia dell'adempimento	

delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.
ART. 12
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.
ART. 13
RECESSO
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
b) la fusione o scissione;
c) compimento di operazioni che comportino una so-

	stanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto	
	nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso pre-	
	viste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti	
	ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che	
	abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non	
	si trovino più in condizione di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali .	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupp-	
	osti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione, richiedendo che si pronunci l'assemblea	
	dei soci cooperatori.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società, il recesso ha effet-	

	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'e-	
	sclusione nei confronti del socio :	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regola-	
	menti o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia pun-	
	tualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo ver-	
	so la cooperativa;	
	b) svolga o tenti di svolgere attività concorrenzia-	
	li o in contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	c) assuma comportamenti giudicati dal consiglio di	
	amministrazione non consoni all'immagine e al buon no-	
	me della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato	
	con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti po-	

	sti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese	
	in materia di esclusione debbono essere comunicate al	
	socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione e chiedere che si pronunci l'as-	
	semblea dei soci cooperatori.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella parte-	
	cipazione del socio deceduto.	
	Qualora con delibera assembleare i soci cooperatori,	
	acconsentano all'ammissione alla società e gli eredi	
	siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, questi ultimi, potranno subentrare nella par-	
	tecipazione del socio deceduto e se, più di uno, essi	
	debbono nominare un rappresentante comune, salvo che	
	la quota sia divisibile e la società consenta la divi-	
	sione.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	

	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilan-
	cio dell'esercizio in cui si sono verificati il reces-
	so, l'esclusione o la morte del socio.
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore
	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in
	proporzione alle perdite imputabili al capitale).
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-
	ni dall'approvazione del bilancio .
	Il socio che cessa di far parte della società risponde
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la
	esclusione o la cessione della quota si è verificata.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di
	quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la società gli eredi del socio defunto.
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa
	non ha diritto, quali che siano le circostanze che de-
x	terminano lo scioglimento del rapporto societario, al-
	la liquidazione della propria quota prima di aver pro-
	vato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivati-
	gli dalla operazione in corso.

	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, che decorso un anno da quando so-	
	no divenute esigibili, le quote di capitale non riti-	
	rate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio	
	defunto siano devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare	
	delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle	
	quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote	
	di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o	
	agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di e-	
	ventuali apporti di terzi, come contributi di Enti	
	pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni libe-	
	rali fatte o disposte da chiunque a favore della coo-	
	perativa per essere impiegata al fine del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da o-	
	gni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura	
	di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri	

ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.	
e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
ART. 18	
CAPITALE SOCIALE	
Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.	
La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.	
In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	

	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	amministratori convochino l'assemblea per deliberare	
	il ripristino del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo	
	i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione de-	
	gli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici com-	
	plessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.	
	I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione	
	alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative	
	erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai re-	
	golamenti interni.	

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
dell'assemblea, mediante:	
- integrazioni dei compensi	
- aumento gratuito del capitale sociale	
Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
anche per l'attivazione del prestito sociale.	
Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere pos-	
sibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai pun-	
ti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.	
ART. 21	
DESTINAZIONE UTILE	
In presenza di un utile d'esercizio si dovranno ri-	
spettare le seguenti disposizioni di legge:	
a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva le-	
gale, deve essere a questo destinato almeno il trenta	
per cento degli utili netti annuali.	
b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale	
sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche	
del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, cal-	

	colate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio
	sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che
	verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilan-
	cio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura
	massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini
	dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.
	TITOLO V
	ORGANI SOCIALI
	ART. 22
	Sono organi sociali:
	a) l'assemblea dei soci;
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore
	unico.
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.
	2543 c.c. è obbligatorio la nomina di un Sindaco che
	abbia funzione controllo e revisione.
	CAPO I
	ASSEMBLEA
	ART. 23
	DEFINIZIONE
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le

Carolina Casanova
Amministratore



sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e	
della legge vincolano tutti i soci, ancorché non in-	
tervenuti o dissenzienti.	
ART. 24	
MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, o al-	
trove purché in Italia.	
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro cento-	
venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o	
entro centoottanta giorni, quando lo richiedono parti-	
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
sociale, e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i	
casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
versamenti.	
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consi-	
glio di Amministrazione, o dall' Amministratore Uni-	
co, con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomanda-	
ta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicu-	
rare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto perve-	
nire ai soci al domicilio risultante dal libro dei so-	
ci . Nell'avviso di convocazione debbono essere indi-	

	cati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'e-	
	lenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	
	fissato anche il giorno per la seconda convocazione	
	che però non può aver luogo nello stesso giorno fissa-	
	to per la prima. Se il giorno per la seconda convoca-	
	zione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve es-	
	sere riconvocata entro trenta giorni dalla data della	
	prima.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti	
	dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad	

30 di 45

	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno trenta	
	giorni. Il socio in mora nei versamenti non può eser-	
	citare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più	
	voti, in relazione all'ammontare della quota sotto-	
	scritta. In particolare, a tali soci viene attribuito	
	un voto ogni cinquecentocinquanta euro di capitale	
	sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune	
	fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragio-	
	ne della partecipazione allo scambio mutualistico.	
	Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in	
	ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non	
	può essere attribuito più di un terzo dei voti spet-	
	tanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol-	

32 di 45

	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sotto-
	scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
	ART. 28
	ASSEMBLEE SPECIALI
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi
	del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art.
	2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali
	di categoria.
	CAPO II
	ORGANO AMMINISTRATIVO
	ART. 29
	COMPOSIZIONE
	La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-
	strazione composto da un numero di soci non inferiore
	a tre e non superiore a cinque, o da un Amministratore
	Unico.
	All'atto della nomina l'assemblea ne determina la com-
	posizione entro i limiti suddetti, nonché la durata
	che può essere anche a tempo indeterminato sino a re-
	voca.
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere un ammini-
	stratore.
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assem-
	blea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice
	presidente che sostituisce il presidente nei casi di



assenza o impedimento.	
ART. 30	
COMPETENZE	
L' organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
Spetta all'Organo Amministrativo:	
- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
- fissare le direttive per l'attività sociale;	
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, per i consulenti, i tecnici e, se nominato per il direttore dell'azienda;	
- redigere i bilanci;	
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;	
- richiedere, accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associa-	

	zioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia	
	passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre	
	mutui, anche ipotecari; aprire ed estinguere conti	
	correnti anche con facoltà di fido allo scoperto, con-	
	ti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richie-	
	dere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità li-	
	guide o su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere,	
	girare, scontare credito ed effetti cambiari e carto-	
	lari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobilia-	
	ri;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle i-	
	poteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garan-	
	zie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Con-	
	sorzi e ad altri organismi di integrazione economica e	
	determinare l'ammontare delle quote di partecipazione	
	e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in se-	
	no agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli pre-	



	feribilmente nel proprio ambito;
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e
	di ricerche su problematiche interessanti l'attività
	sociale;
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi
	Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque
	grado di giurisdizione, recederne, transigere bonaria-
	mente o a mezzo di arbitri anche amichevoli composi-
	ti;
	- fare elezioni di domicilio;
	- assumere, sospendere e licenziare il personale di-
	pendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le
	mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente at-
	tribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.
	L'organo Amministrativo potrà comunque effettuare tut-
	te quelle attività ed iniziative che la legge o lo
	statuto non attribuiscono alla competenza dell'assem-
	blea.
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare
	quote della cooperativa .
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da al-
	cuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi com-

		ponenti. Il consiglio di amministrazione determina il
		contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eserci-
		zio della delega; può sempre impartire direttive agli
		organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
		nella delega. Non possono essere delegate le attribui-
		zioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del
		consiglio di amministrazione.
		Gli amministratori, in occasione della approvazione
		del bilancio di esercizio debbono, nella relazione
		sulla gestione indicare specificamente i criteri se-
		guiti nella gestione sociale per il conseguimento del-
		lo scopo mutualistico.
		Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con
		parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Am-
		ministrazione.
		Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
		più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli
		nei modi previsti dall'art.2386 c.c. .
		ART. 31
		DISCIPLINA DEL
		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso
		di convocazione presso la sede sociale o altrove
		purchè in Italia, tutte le volte che lo giudichi ne-
		cessario il presidente o in sua assenza o impedimento



	il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi compo-	
	nenti o dal sindaco se nominato, con deliberazione as-	
	sunta a maggioranza .	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni pri-	
	ma di quello fissato per la riunione, con avviso spe-	
	dito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il ter-	
	mine può essere almeno tre giorni prima.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presi-	
	dente e in sua assenza, dal vice presidente. In man-	
	canza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consi-	
	gliere più anziano di età. Per la validità delle deli-	
	berazioni del consiglio di amministrazione è necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli amministratori	
	in carica . Le decisioni possono altresì essere adot-	
	tate mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece se-	
	grete, quando ciò sia richiesto anche da un solo con-	
	sigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali	

siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 32

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, o all'Amministratore Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

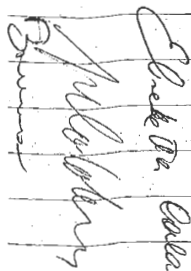
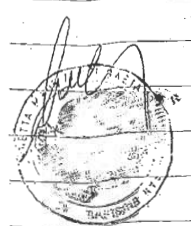
Spetta al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi colle-

	giali della cooperativa;
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti
	i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al
	Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Con-
	sigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi
	la firma del Vice Presidente, o del consigliere desi-
	gnato, costituisce la prova legale dell'assenza o del-
	l'impedimento del Presidente o di carica vacante.
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega,
	la rappresentanza legale e la firma sociale spettano
	altresi all'amministratore delegato se previsto.
	CAPO III
	SINDACO UNICO
	ART. 33
	SINDACO
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppu-
	re qualora i soci decidano di avvalersi di un organo
	di controllo, la gestione societaria sarà controllata
	da un sindaco, nominato con decisione dei soci.
	Il sindaco esercita anche il controllo contabile e vi-
	gila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed
	in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organiz-
	zativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-



	tori si applicano le disposizioni previste dall'arti-	
	colo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 38	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge, può essere sciolta con deliberazione dell'assem-	
	blea .	
	ART. 39	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i	
	soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il	
	proprio patrimonio residuo ai fondi mutualistici per	
	la promozione e sviluppo.	
x	ART. 40	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga u-	
	n'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	

	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 41	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 42	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.	
	ART. 43	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 44	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile; quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e	

relative modifiche ed integrazioni.

(1) dila: "A.R.L." (2) dila: nave > orole;

< Tre >

FIRIATO: ELISABETTA CALABRESE - GIUSEPPE CALABRESE -

BIRONE ANTONINO DANIELE - MAURIZIA LUNETTA NOTARO

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 3, D.P.R. 445/2000, CHE SI
TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE.**

**ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 TABELLA ALL. B. AL DPR 26.10.72
N. 642.**